

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 21/12/2023

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

<i>Approvato il disegno di legge sul Made in Italy</i>	2
<i>CBAM: inquadramento della disciplina e prima applicazione</i>	7
<i>Collegio sindacale: arrivate le nuove norme per le non quotate</i>	8
<i>Commissione europea: il nuovo Regolamento UE sul «de minimis»</i>	10
<i>Prorogata la fruizione di Decontribuzione Sud</i>	11
<i>Rapporto del III trimestre 2023 sul contenzioso tributario in diminuzione del 23,9% dei nuovi ricorsi</i>	12
<i>Sanità: trasmissione corrispettivi e invio a Sistema Tessera Sanitaria</i>	13
<i>“F24 Accise”: istituiti dei codici tributo per la riscossione delle sanzioni e degli interessi per il ritardato versamento delle somme dovute per il gioco del Bingo a distanza</i>	14
<i>Chiarimenti sul conguaglio di fine anno 2023 dei contributi previdenziali e assistenziali</i>	16
<i>Smart-Task: dal 31 dicembre 2023 sarà rilasciata all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente un'estensione delle funzionalità</i>	18
<i>Tax credit imprese turistiche: istituito il codice per utilizzarlo nel modello F24</i>	20
<i>Differiti i termini del versamento dei tributi dei contribuiti e premi per le province toscane</i>	22

Approvato il disegno di legge sul Made in Italy

Il **Senato** ha approvato il **20 dicembre 2023** in via definitiva il **disegno di legge sul Made in Italy**, che prevede interventi di valorizzazione, promozione e tutela, tra i quali l'istituzione di un Fondo sovrano, del liceo del 'Made in Italy' e di una specifica Giornata nazionale che si terrà il 15 aprile.

Urso: *“Provvedimento storico, è svolta nella politica industriale del Paese”*. *“Finalmente l'Italia ha una legge che tutela e promuove l'eccellenza del Made in Italy”* ha commentato il ministro **Adolfo Urso**.

“Quello votato oggi è un provvedimento storico, che segna una svolta nella politica industriale del Paese, intervenendo a 360 gradi per stimolare e proteggere la crescita delle filiere strategiche nazionali, contrastare la contraffazione e formare nuove competenze in vista delle sfide globali che abbiamo davanti. A tal fine, sin da gennaio prossimo i giovani potranno iscriversi al nuovo liceo del Made in Italy, che partirà con l'anno scolastico 2024/2025, creato per tramandare quelle abilità che danno lustro al nostro marchio nel mondo. Tra le misure fondamentali, anche la creazione del “Fondo Sovrano”, per attrarre investitori dall'estero per la crescita e lo sviluppo delle filiere strategiche italiane”.

Radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno; inoltre, mette a sistema e coordina al meglio le azioni di promozione, valorizzazione e sostegno, affinché possa darsi linfa ad una vera e propria politica industriale del Made in Italy.

Istituzione della Giornata del Made in Italy

Il 15 aprile di ciascun anno si festeggerà la Giornata nazionale del made in Italy, al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le scuole di ogni ordine e grado e i luoghi di produzione, di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani.

Istituzione del Fondo Sovrano

Viene istituito un Fondo Nazionale del Made in Italy, cosiddetto Fondo sovrano, partecipato dal MEF, aperto alla partecipazione di fondi di investimento e altri soggetti, con la mission di investire nelle filiere dei settori strategici, sin dalla fase dell'approvvigionamento delle materie prime. In altri termini, viene introdotto uno

strumento d'azione efficace che sostiene in modo concreto il tessuto produttivo nazionale nei settori di maggiore eccellenza. Stanziamento previsto: 700 Milioni per il 2023 e 300 milioni per il 2024.

Imprenditoria femminile

La norma persegue la finalità di potenziare il ricorso agli strumenti di incentivazione dell'autoimprenditorialità, riservando risorse finanziarie ai progetti di autoimprenditorialità o di sviluppo di imprese femminili in tutto il territorio nazionale, anche al fine di superare le difficoltà incontrate dalle neo-imprenditrici nell'accesso agli ordinari canali del credito, nell'attuale contesto economico e finanziario segnato anche da un consistente incremento dei tassi sui prestiti alle imprese. Pertanto, è prevista, nell'ambito della misura conosciuta come «Nuove imprese a tasso zero» la costituzione di un'apposita riserva in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile, mediante rifinanziamento con un'apposita dotazione di 15 milioni di euro.

Incentivazione della proprietà industriale

La proposta formulata è finalizzata a riavviare il Voucher 3i e ad allargare il novero dei soggetti beneficiari comprendendovi, oltre alle start-up innovative, anche le microimprese di più recente costituzione (le quali ovviamente hanno maggiore bisogno di supporto per l'accesso ai percorsi di brevettazione).

Promozione e sostegno degli investimenti nei settori legno-arredo

La norma interviene con l'istituzione di un fondo, con la dotazione di 25 milioni di euro per il 2024, per la promozione nel campo della vivaistica forestale e per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno. Questi interventi promuovono una produzione a impatto zero verso l'ambiente, rispondendo alle esigenze di un'industria sostenibile per l'ambiente.

Istituzione del Liceo del Made in Italy

successivo regolamento la definizione in dettaglio della relativa disciplina attuativa. Nelle more si prevede una disposizione transitoria al fine di prevedere l'istituzione della prima classe già per l'anno scolastico 2024/2025. Iscrizioni a partire da gennaio 2024.

Fondazione «imprese e competenze per il made in Italy»

La citata fondazione ha il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy e i licei del made in Italy, al fine di diffondere

la cultura d'impresa tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro.

Sostegno del settore fieristico in Italia e ai mercati rionali

Costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del made in Italy. Per tale ragione è previsto che il Ministero delle imprese e del made in Italy ne promuova lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese (in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso) e agli operatori fieristici per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Si prevede che siano altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi, i mercati rionali quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.

Tutela proprietà intellettuale

Viene istituito il CONTRASSEGNO PER IL MADE IN ITALY al fine di tutelare e promuovere la proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione.

Disposizioni in materia di crescita e sviluppo dei prodotti industriali italiani

Si è ritenuto necessario un intervento normativo, anticipando la fase nazionale di registrazione, in coerenza con le disposizioni del regolamento UE che riconosce l'IGP ai prodotti industriali, garantendo sin d'ora una maggiore tutela per i prodotti italiani artigianali e industriali. Inoltre, le fasi di lavorazione dei prodotti potranno essere certificate attraverso la blockchain.

Potenziamento norme in materia di lotta alla contraffazione e italian sounding

Le disposizioni prevedono una riorganizzazione degli uffici giudiziari con lo scopo di favorire la specializzazione dei magistrati in materia di lotta alla contraffazione. Inoltre, vengono modificate le disposizioni in materia di sequestro e di sanzioni amministrative (in senso peggiorativo) per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte.

Novità introdotte dagli emendamenti

Recupero dei marchi storici

Le imprese titolari o licenziatarie di un marchio registrato da almeno cinquanta anni, o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta notificano ove lo stesso abbia valenza nazionale, al fine di salvaguardarne la continuità.

Fondo moda

È stato istituito, presso il MIMIT, il “Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda” e stanZIA 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni per il 2024. L'obiettivo è quello di sostenere il settore tessile, della moda e degli accessori con riguardo, in particolare, alla promozione e potenziamento degli investimenti funzionali ad assicurare una transizione ecologica e digitale.

Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergine

L'emendamento approvato è volto a valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini, garantendo anche una migliore qualità e tracciabilità delle olive utilizzate per la produzione dell'olio, anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Settore termale

La norma interviene su due piani: su quello definitorio: consente l'utilizzo delle parole “terme”, “termale”, “acqua termale”, “fango termale”, “idrotermale”, “stazione idromineraLe”, “thermae” in presenza di stabilimenti termali a prescindere dalla erogazione di “cure” (mentre secondo la precedente disciplina tali termini potevano essere utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi efficacia terapeutica). Sulla parte sanzionatoria: viene integrata la sanzione aggiuntiva della sospensione dell'attività in caso di violazione dell'uso pubblicitario (finora era prevista solo la sanzione pecuniaria).

Città identitarie

Viene istituito il registro delle Associazioni nazionali delle Città Identità, quali realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale con lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le stesse produzioni. La norma assicura la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza.

Nautica

Il Ddl Made in Italy prevede misure di semplificazione destinate alla filiera della nautica, in particolare a favore dei natanti battenti bandiera italiana che navigano all'estero in acque straniere. Con un emendamento, rispetto al testo iniziale, è stato previsto il Fondo sulla nautica da diporto per la rottamazione dei motori marini nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica. La norma sarà attuata con decreto del Mimit, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Mit, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Valorizzazione delle filiere delle fibre tessili naturali e della concia della pelle

Il principale obiettivo della disposizione è di costruire le basi per sostenere progetti di ricerca e innovazione volti a fronteggiare le sfide della globalizzazione, sperimentando nuove metodologie per avvantaggiarsi delle opportunità tecnologiche e di mercato, con lo scopo del loro trasferimento nel settore delle fibre tessili naturali.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

CBAM: inquadramento della disciplina e prima applicazione

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): inquadramento della disciplina e prima applicazione.

Assonime, con la **circolare n. 31 del 20 dicembre 2023**, illustra il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), istituito dal Regolamento (UE) n. 2023/956, che rappresenta una delle iniziative chiave del pacchetto di misure legislative predisposto nel quadro dell'ambiziosa azione per il clima promossa dal Green Deal

europeo.

In particolare, dopo l'inquadramento delle ragioni, degli obiettivi, delle principali caratteristiche del CBAM e l'individuazione del suo ambito applicativo, la circolare si sofferma sull'esame degli obblighi di comunicazione a cui le imprese sono tenute a conformarsi durante la prima fase di applicazione (c.d. periodo transitorio, decorrente dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025), inclusi i profili sanzionatori, in relazione alla introduzione nel territorio doganale dell'UE di determinate merci, indicate nell'Allegato I al citato Regolamento, rientranti in specifici settori ad alta intensità di carbonio (cemento, energia elettrica, fertilizzanti, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno); in conclusione, alcune considerazioni sono dedicate agli impatti economici del CBAM e ad alcune questioni aperte, come il ricorso presentato dalla Polonia alla Corte di Giustizia per l'annullamento del Regolamento CBAM.

Oltre ad esaminare la normativa di riferimento, costituita dal menzionato Reg. (UE) n. 2023/956 e dal relativo Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1773, la circolare tiene conto anche della documentazione tecnica finora predisposta dalla Commissione europea (linee guida, FAQ, etc.) e delle istruzioni recentemente diramate per effettuare, dal 4 dicembre 2023, la richiesta di autorizzazione per l'accesso al portale CBAM, nel quale dovranno essere inserite le dichiarazioni riguardanti i dati di importazione, a partire da quelli relativi al IV trimestre 2023 che dovranno essere trasmessi dal 1° gennaio 2024.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Collegio sindacale: arrivate le nuove norme per le non quotate

Sono state pubblicate il **20 dicembre 2023** dal **Consiglio nazionale dei commercialisti** al termine di una pubblica consultazione. Aggiornano la precedente versione del 2021.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le nuove norme di comportamento per le società non quotate. Il documento, che recepisce alcune delle osservazioni giunte nel corso della pubblica consultazione alla quale era stato sottoposto, aggiorna il precedente pubblicato nel 2021.

Le Norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco. Si tratta di regole tecniche a valenza deontologica che vanno declinate tenendo in considerazione il caso concreto. Ogni Norma è composta da Principi, corredati da Riferimenti Normativi essenziali e da Criteri applicativi, volti a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi commenti che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.

Le Norme riportano i Principi applicabili in via generale ai componenti del collegio sindacale di tutte le s.p.a e s.r.l. non quotate, nonché al sindaco unico di s.r.l. che non siano stati incaricati dalla società di effettuare anche la revisione legale. Le Norme sono applicabili ai collegi sindacali di s.a.p.a., nei limiti di compatibilità con la relativa disciplina, e nelle società cooperative, ferme restando, in tal caso, le ulteriori attribuzioni che l'ordinamento affida all'organo di controllo in considerazione della peculiarità del modello cooperativo.

Queste nuove Norme sostituiscono la precedente versione pubblicata nel 2021 per tener conto delle intervenute novità normative e, più specificatamente, della definitiva entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e si applicano a partire dal 1° gennaio 2024.

“Quella di componente di sindaco di società – afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio – è una delle attività di maggior rilevanza per i professionisti iscritti al nostro Albo.

Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, basato sulla compresenza dell'organo di amministrazione e collegio sindacale – o del sindaco unico per le s.r.l. –, continua a testimoniare la modernità e l'affidabilità dell'istituto, largamente utilizzato dalle nostre società.

Questa nuova versione delle norme dedica particolare attenzione al tema dei doveri di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e, come è naturale, al tema della segnalazione dei sindaci per la preventiva emersione dei segnali di crisi della società”.

I due consiglieri nazionali delegati ai Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial), Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini sottolineano *“l’importanza che il documento riveste per orientare l’attività dei sindaci”* e precisano che *“queste Norme possono essere integrate con eventuali disposizioni dettate per le società che operano in settori vigilati e possono trovare applicazione, in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività in concreto esercitata dalla società”.*

“Il testo – concludono – recepisce anche alcuni dei contributi pervenutici nel corso della pubblica consultazione”.

(Cndcec, comunicato stampa del 20 dicembre 2023)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Commissione europea: il nuovo Regolamento UE sul «*de minimis*»

La Commissione Europea ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023, il nuovo Regolamento 2023/2831 che disciplina gli aiuti «*de minimis*».

Il Regolamento sarà in vigore dal 1° gennaio 2024 e durerà sino al 31 dicembre 2030.

Queste le principali novità previste dal nuovo Regolamento:

- il **massimale degli aiuti** concessi da uno Stato membro a un'impresa cresce a **300.000 euro** (fino al 2023 era a 200.000 euro) nei tre anni;
- il **periodo** su cui calcolare il massimale (3 anni) è **mobile**;
- viene introdotto l'obbligo per gli Stati membri di adottare, entro il 1° gennaio 2026, il **registro centrale** che conterrà tutti gli aiuti in *De Minimis*.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Prorogata la fruizione di Decontribuzione Sud

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che la Commissione Europea ha accolto la richiesta di estendere l'autorizzazione all'utilizzo della misura "**Decontribuzione Sud**", per ulteriori 6 mesi, **fino al 30 giugno 2024**.

L'agevolazione, introdotta dalla legge n. 178 del 2020 (Legge di Bilancio 2021), configurandosi come Aiuto di Stato, necessita infatti di apposita autorizzazione della Commissione Europea per la sua applicazione e fruizione benché sia stata prevista fino al 2029.

Il bonus "**Decontribuzione Sud**" prevede un **esonero contributivo massimo del 30%** in favore dei **datori di lavoro privati**, con sede in una delle Regioni del **Mezzogiorno**, con riferimento ai **rapporti di lavoro dipendente**.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Rapporto del III trimestre 2023 sul contenzioso tributario in diminuzione del 23,9% dei nuovi ricorsi

Il terzo trimestre del 2023 registra, rispetto allo stesso periodo del 2022, una diminuzione del 23,9% dei nuovi ricorsi mentre, nel secondo grado, il raffronto rileva una diminuzione del 17% degli appelli depositati.

Il dato tendenziale del numero delle definizioni del terzo trimestre evidenzia un aumento del 9,7% nel primo grado e dell'1,1% nel secondo grado rispetto all'analogo periodo del 2022.

Le controversie pendenti nei due gradi di giudizio registrano una riduzione dell'1,3% rispetto al 30 settembre dell'anno precedente; in particolare, le pendenze registrano un forte calo nel secondo grado (-11,6%) e un significativo aumento nel primo grado (+6,1%).

Si consolida l'utilizzo delle funzionalità per la redazione digitale delle sentenze, che si attesta al 92,4% dei provvedimenti depositati, con un tempo medio per il deposito pari a 59 giorni, notevolmente inferiore rispetto al tempo medio dei depositi analogici che è pari a 136 giorni.

(Dipartimento delle Finanze, nota del 20 dicembre 2023)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Sanità: trasmissione corrispettivi e invio a Sistema Tessera Sanitaria

Nel 2024, per farmacie, ottici e altri operatori del mondo sanitario che utilizzano i misuratori fiscali non cambierà nulla (a meno che entro fine anno arrivi un inatteso nuovo provvedimento).

Per rispettare le norme fiscali tali soggetti dovranno continuare a certificare i propri corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati giornalieri con registratore di cassa telematico e, parallelamente, inviare i dati dei corrispettivi anche al sistema Tessera Sanitaria.

Questa disposizione non è da confondere con l'altra norma che obbliga le strutture ed i professionisti che erogano prestazioni sanitarie (medici, fisioterapisti, ecc.) ad inviare i dati al sistema tessera sanitaria ma a non emettere fatture elettroniche.

Per tali soggetti – salvo che entro fine anno arrivi un nuovo provvedimento – cambia radicalmente la situazione.

Fino al 31 dicembre 2023 gli esercenti le attività sanitarie non possono emettere le fatture elettroniche nei confronti di persone fisiche.

Per l'anno 2024 non è stata prevista alcuna proroga di tale esonero dalla fatturazione elettronica per i soggetti tenuti ad inviare i dati dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria.

Pertanto, fatte salve eventuali modifiche dell'ultimo momento, da 1/1/2024 tutti gli operatori sanitari che non dovevano emettere fatture elettroniche ne saranno invece obbligati e devono pertanto attrezzarsi molto velocemente.

(Fonte: Agenzia delle entrate, notiziario del 20 dicembre 2023)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

“F24 Accise”: istituiti dei codici tributo per la riscossione delle sanzioni e degli interessi per il ritardato versamento delle somme dovute per il gioco del Bingo a distanza

L’Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 72/E del 20 dicembre 2023**, ha istituito dei codici tributo per la riscossione, tramite il modello “F24 Accise”, delle sanzioni e degli interessi, per il ritardato versamento delle somme dovute per il gioco del Bingo a distanza (*di cui all’articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*).

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone, tra l’altro, che al gioco del Bingo a distanza si applica l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

L’art. 31, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che “L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta giorni”.

Con la risoluzione n. 117/E del 21 dicembre 2016, sono stati istituiti, tra l’altro, i codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, dell’imposta unica sul Bingo a distanza.

Al riguardo, al fine di consentire la riscossione delle sanzioni e degli interessi per il ritardato versamento della citata imposta unica di cui all’articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto l’istituzione dei relativi codici tributo.

Adesso, pertanto, con la neo-risoluzione vengono istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme in questione:

- **“5499”** denominato *“Sanzione per ritardato versamento dell’imposta unica sul bingo a distanza – Articolo 31, comma 2, decreto legge 124/2019”*;

“5500” denominato “Sanzione per ritardato versamento dell’imposta unica sul bingo a distanza di competenza della regione Sicilia – Articolo 31, comma 2 decreto legge 124/2019”;

“5501” denominato “Interessi per ritardato versamento dell’imposta unica sul bingo a distanza – Articolo 31, comma 2, decreto legge 124/2019”;

“5502” denominato “Interessi per ritardato versamento dell’imposta unica sul bingo a distanza di competenza della regione Sicilia – Articolo 31, comma 2, decreto legge 124/2019”.

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, nessun valore;
- nel campo “codice identificativo”, il codice della concessione (ad esempio 123456);
- nel campo “mese”, il mese di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “MM”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “codice atto”, nessun valore;
- nel campo “codice ufficio”, nessun valore.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Chiarimenti sul conguaglio di fine anno 2023 dei contributi previdenziali e assistenziali

L'INPS, con la **circolare n. 106 del 20 dicembre 2023**, fornisce chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2023 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso Uniemens ListaPosPA.

In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

- elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, D.M. 7.10.1993);
- massimale contributivo e pensionabile, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
- conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- fringe benefits esenti non superiori al limite di 258,23 euro (innalzato a 3.000,00 euro per l'anno 2023 per i lavoratori di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) nel periodo d'imposta (articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR), per la quale si rinvia ai messaggi n. 3884 del 6 novembre 2023 e n. 4027 del 14 novembre 2023 per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica;
- mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- auto aziendali a uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.

Inoltre, si riepilogano le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens, ListaPosPA, da Amministrazioni pubbliche, Enti e datori di lavoro il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.

Termine per l'effettuazione del conguaglio

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2023” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2024), anche con quella di competenza di “gennaio 2024” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2024, attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie. Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2024” (scadenza di pagamento 16 marzo 2024), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, potrà avvenire anche con la denuncia di competenza del mese di “febbraio 2024”.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Smart-Task: dal 31 dicembre 2023 sarà rilasciata all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente un'estensione delle funzionalità

Smart-Task. Estensione delle funzionalità disponibili all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente.

Nell'ambito dei progetti finalizzati all'attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) affidati all'Istituto, rientra il progetto "Smart Task".

L'INPS, con il **messaggio n. 4583 del 20 dicembre 2023**, comunica che dal 31 dicembre 2023 sarà rilasciata all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente un'estensione delle funzionalità disponibili per la creazione e gestione delle istanze di **Smart-Task**.

Da tale data, la citata funzione, attualmente disponibile all'interno del menzionato Cassetto nella sezione "Contatti" per un numero ristretto di soggetti opportunamente abilitati, sarà estesa a tutti i datori di lavoro e ai loro intermediari delegati. Il sistema Smart-Task è un servizio trasversale che integra il sistema delle Comunicazioni bidirezionali automatizzandone alcune tipologie, caratterizzate da attività manuali e ripetitive da parte degli operatori di Sede.

Il progetto si pone l'obiettivo di semplificare e automatizzare le attività svolte quotidianamente dagli operatori di Sede per specifiche tipologie di richieste, tramite l'acquisizione di eventuali ulteriori informazioni e/o dati, in funzione dell'oggetto della richiesta, in modo che questa possa essere elaborata automaticamente dal sistema, senza l'intervento manuale.

Il flusso di invio delle richieste Smart-Task è il seguente:

selezione del servizio "Crea Smart-Task" nella sezione "Comunicazioni" del Cassetto e scelta dell'oggetto di interesse; presentazione di una maschera di acquisizione dati dinamica, la quale si auto-compone richiedendo esclusivamente gli eventuali ulteriori dati necessari al soddisfacimento automatizzato della richiesta, con riferimento allo specifico oggetto; compilazione e trasmissione della richiesta; istruttoria automatizzata della richiesta.

Le richieste Smart-task sono visibili nella lista delle Comunicazioni Bidirezionali (Lista Richieste) con una colorazione apposita per distinguerle da quelle standard. L'utente che ha trasmesso la richiesta Smart-task riceverà le consuete notifiche sullo stato di elaborazione e al termine dell'istruttoria sarà reso visibile l'esito: Accolta/Non Accolta.

L'utente, accedendo al dettaglio della richiesta, potrà prendere visione della lista delle operazioni/verifiche effettuate e delle motivazioni che hanno portato all'eventuale non accoglimento della richiesta.

Le stesse richieste saranno visualizzabili sulla rete intranet all'interno del Fascicolo elettronico del contribuente e, anche in questo caso, l'operatore di Sede potrà prendere visione del dettaglio delle operazioni/verifiche effettuate automaticamente dal sistema di elaborazione.

*

Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti per gli eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

L'INPS, con il **messaggio n. 4579 del 20 dicembre 2023**, si sofferma sulle modalità di presentazione della domanda.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Tax credit imprese turistiche: istituito il codice per utilizzarlo nel modello F24

Consente la fruizione in compensazione dello sconto fiscale, da parte dei beneficiari originari e anche degli eventuali cessionari, tramite la delega di pagamento unificato, modello F24.

L'**Agenzia delle entrate**, con la **risoluzione n. 73/E del 20 dicembre 2023**, ha istituito il codice tributo necessario per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta concesso alle imprese turistiche dal Pnrr (articolo 1, Dl n. 152/2021), pari all'80% delle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2024, per interventi sia edilizi, di efficienza energetica, di eliminazione delle barriere architettoniche, che di digitalizzazione.

Tale credito, che fa parte di un pacchetto di misure agevolative previste per l'intero settore turistico, è cedibile, solo per intero, e, anche in questo caso, è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente, vale a dire in compensazione.

Ecco che, quindi, per consentire l'utilizzo in compensazione dello sconto fiscale, da parte dei beneficiari originari e degli eventuali cessionari, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, è istituito il **codice tributo "7059"**, denominato *"Credito d'imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152"*.

Nel modello di pagamento, va sistemato nella sezione *"Erario"*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a credito compensati"*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *"importi a debito versati"*.

Il campo *"anno di riferimento"* è valorizzato con l'anno a cui si riferisce il credito nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.

La risoluzione, inoltre, ricorda che il ministero del Turismo, in base alla norma (articolo 1, comma 8, Pnrr) è tenuto a comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco degli ammessi al beneficio e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

A questo proposito, l'Amministrazione, al momento dell'elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, effettua controlli automatizzati per verificare che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda quello indicato nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal ministero del Turismo, ovvero l'importo disponibile per ciascun cessionario, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche trasmesse dallo stesso ministero, pena lo scarto del modello F24.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Differiti i termini del versamento dei tributi dei contributi e premi per le province toscane

Differiti i termini relativi al versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, disposto con il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, per le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato.

L'INPS, con il messaggio n. 4568 del 19 dicembre 2023 fornisce, chiarimenti circa i versamenti contributivi oggetto del predetto differimento dei termini.

A seguito degli eventi calamitosi verificatisi, in data 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023, la legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”*, che con specifico riferimento alle richiamate province, introduce disposizioni che prevedono il differimento dei termini per gli adempimenti e il versamento dei tributi e dei contributi.

Nel dettaglio, l'articolo 21-bis del decreto-legge n. 145/2023, introdotto dalla richiamata legge di conversione, prevede, al comma 2, che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 18 dicembre 2023.

Differimento al 18 dicembre 2023 dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023

Il differimento in commento riguarda i versamenti dovuti dai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza o la sede legale oppure la sede operativa nei Comuni ubicati nelle province in oggetto, indicati nell'allegato A al medesimo decreto-legge n. 145/2023 (cfr. l'Allegato n. 1), e rientranti nelle seguenti categorie:

- i datori di lavoro del settore privato (compresi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro con natura giuridica privata e dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In attuazione della norma in esame i predetti versamenti contributivi, in scadenza nel periodo dal 2

novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono stati automaticamente differiti al 18 dicembre 2023 senza applicazione, come sopra anticipato, di sanzioni e interessi.

La disposizione in argomento – applicabile, unicamente, agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei Comuni di cui al citato allegato A – riguarda i versamenti afferenti a:

- dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati, relative ai periodi retributivi riferiti alla mensilità di ottobre 2023 e novembre 2023;
- contributi dovuti alla Gestione separata dai committenti a seguito della presentazione delle denunce dei compensi erogati nei mesi di ottobre 2023 e novembre 2023 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate;
- contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata in scadenza per i periodi interessati, quali secondo acconto anno di imposta 2023;
- contributi dovuti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2023 e il secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2023;
- per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, la citata norma riguarda i versamenti afferenti all'emissione 2023, terza rata, con scadenza originaria di pagamento fissata al 16 novembre 2023.

Da ultimo, si rappresenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in trattazione, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati (cfr. l'art. 21-bis, comma 4, del decreto-legge n. 145/2023).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)